

COMUNE DI FIANO ROMANO (RM)

Servizio Urbanistica e Sviluppo del Territorio

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Ottobre 2012

TITOLO I - OGGETTO ED AMBITO APPLICATIVO

ART. 1 OGGETTO, AGGIORNAMENTO E VALIDITA' DEL PIANO

Il presente Piano disciplina l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli esercizi a tale scopo autorizzati, di seguito denominati punti esclusivi e non esclusivi di vendita di quotidiani e periodici.

Nella definizione di punti vendita esclusivi rientrano anche gli esercizi che svolgevano l'attività di vendita di quotidiani e periodici prima della entrata in vigore della L. n. 108/1999.

In conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 14 gennaio 2005 n. 4, il presente Piano ha durata quadriennale, a decorrere dalla data della delibera di adozione del piano.

Resta fermo che l'Amministrazione Comunale, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica, ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 2, L.R. Lazio n.4/2005.

In ossequio alle disposizioni della citata Legge Regionale, il Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici ha lo scopo di realizzare uno stretto rapporto tra la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi e di creare l'opportunità di sviluppo prevista nei programmi di riqualificazione urbanistica comunali per quanto concerne le nuove localizzazioni o i trasferimenti dei punti vendita esistenti, nel rispetto dei vigenti piani.

ART. 2 DEFINIZIONI

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2 Legge Regionale n. 4/2005, si intende per :

a) piano, il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e periodici;

- b) punto vendita esclusivo, l'esercizio tenuto alla vendita di quotidiani e periodici;
- c) punto vendita non esclusivo, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 co.3 L.R. n.4/2005;
- d) ottimizzazione, lo spostamento di sede di un punto vendita all'interno della medesima zona del piano;
- e) trasferimento, lo spostamento di sede di un punto vendita da una zona ad altra zona del Piano.

ART. 3 DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Ai fini della presente normativa, l'intero territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone rappresentate nell'allegato cartografico:

1. CENTRO STORICO;
2. VIGNACCIA - ALDO MORO;
3. TOGLIATTI – BELVEDERE;
4. CAMPO MARO – VIA DELLO SPORT;
5. PALOMBARO FELCIARE;
6. ZONA INDUSTRIALE;
7. P.ZZA DELL'UNITA' – VIA DEL TEVERE – MONTE BOVE;
8. CIVITELLESE;
9. SAN LORENZO – VALLE CONCA;
10. VIA MILANO – PROCOIO.

Pertanto l'unità territoriale di riferimento, ai fini dell'applicazione del presente Piano, consiste nella Zona, distinta a seconda della sua appartenenza ad una delle tipologie sopra elencate, delimitata dai suoi confini.

ART. 4 INDICI DI SERVIZIO

In relazione alle tipologie di zona di cui al precedente articolo, vengono stabiliti gli indici di servizio, consistenti nel rapporto tra punto vendita, esclusivi e non esclusivi, e famiglie residenti, richiamando letteralmente quanto disposto dall'art.10 commi 4 e ss L.R. Lazio n.4/2005.

Il numero delle edicole per ciascuna zona e, pertanto, delle disponibilità dei punti vendita, è determinato, inoltre, dall'esistenza e dall'avanzato stato di realizzazione nella zona di programmi edilizi, di riqualificazione e di trasformazione urbana comportanti un incremento demografico o comunque una nuova conformazione urbana.

ART. 5 ASSEGNAZIONE DELLE DISPONIBILITA'

Le eventuali nuove disponibilità di punti vendita, risultanti da modifiche della situazione demografica ovvero della situazione distributiva, saranno assegnate previo espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica da parte della struttura centrale competente come previsto dall'art. 22 del presente Piano.

ART. 6 LUOGHI E STRUTTURE DI VENDITA

L'attività di vendita di quotidiani e periodici può essere svolta su suolo pubblico mediante una struttura a tale scopo costruita, il chiosco-edicola, oppure su area privata, all'interno di immobili o in chioschi.

L'attività svolta su suolo pubblico è subordinata al possesso, da parte dell'operatore, della relativa concessione di occupazione suolo pubblico.

Ai fini del buon esito del rilascio dell'autorizzazione amministrativa è necessario l'ottenimento dell'apposito titolo abilitativo edilizio.

La collocazione dell'edicola deve, pertanto, avvenire nel rispetto degli strumenti urbanistici, del codice della strada, della regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico e delle disposizioni normative dettate con Legge Regionale 30 luglio 2002, n. 28.

Il chiosco deve essere tenuto ad una distanza non minore di metri 3,00 dalle costruzioni su fondi finitimi; fatti salvi i diritti dei terzi, l'Amministrazione può consentire il posizionamento del chiosco ad una distanza inferiore a ml. 3,00, in ogni caso non inferiore a cm. 50.

In caso di vincolo a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di interesse storico o artistico, è necessario il rilascio del Nulla Osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Per quanto concerne le disposizioni tecniche si rinvia a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della suddetta Legge Regionale n. 28/2002, in ogni caso l'altezza esterna massima non potrà superare ml 3,50 e all'interno ml.2,70.

Per le edicole esistenti, le cui dimensioni attuali siano inferiori alle superfici determinate dalla suddetta Legge Regionale, è prevista la possibilità di richiedere al Comune un ampliamento della superficie del manufatto, nei limiti previsti dalla Legge Regionale medesima.

Il servizio igienico non è necessario qualora, nel raggio di ml.150 vi sia un esercizio pubblico o aperto al pubblico munito di servizio igienico.

L'Amministrazione comunale può stabilire diverse tipologie standard dei chioschi a seconda della zona ove detto chiosco viene collocato; in tale caso, l'adeguamento non si applica per le edicole esistenti, tuttavia è obbligatorio l'adeguamento ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento, ottimizzazione e ampliamento del chiosco.

Spetta al titolare dell'autorizzazione amministrativa la manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, il medesimo titolare è responsabile per danni a cose e persone derivanti dall'attività di vendita o dalla struttura del chiosco; il mancato rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, ai fini della sicurezza alla incolumità pubblica, è motivo di immediata sospensione dell'attività, fino a rimozione dell'impedimento.

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo gli esercizi di cui all'art.3 co.3 L.R. 4/2005, secondo quanto previsto nel presente piano negli allegati riguardanti la localizzazione dei punti esclusivi e non esclusivi, in ogni caso, tale autorizzata attività deve considerarsi integrativa della principale attività e come tale non può essere ceduta separatamente, né essere altrove trasferita.

TITOLO II – ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED INCENTIVANTI

ART. 7 PRODOTTI COMPLEMENTARI

Nei punti vendita esclusivi possono essere posti in vendita i prodotti complementari previsti dall'art. 7 della Legge Regionale n. 4 del 14 gennaio 2005.

ART. 8 PUBBLICITA'

Le Edicole, nel rispetto della normativa comunale vigente e del codice della strada, possono collocare sulle edicole esposizioni pubblicitarie. Detta esposizione, in ogni caso non può superare un massimo di 6 mq. di estensione complessiva, anche se in unica o molteplice contemporanea esposizione pubblicitaria.

ART. 9 SERVIZI TELEMATICI

I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici possono fornire tutti i servizi pubblici o di pubblica utilità per via telematica previo specifico accordo con i soggetti addetti alla fornitura dei servizi.

ART. 10 INFORMAZIONI DI SERVIZIO

I punti di vendita di quotidiani e periodici possono distribuire gratuitamente, previo accordo con gli enti pubblici interessati, opuscoli e materiale informativo di interesse pubblico.

ART. 11 LOCALIZZAZIONE

Nel procedimento di individuazione delle localizzazioni dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, deve esser tenuto conto degli indirizzi programmatici previsti negli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale n.4/2005 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

La localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici, in ogni caso, deve tener conto dei processi di riqualificazione urbana e preve opportune valutazioni da svolgere per le zone di cui all'art. 3 del presente Piano quali:

- a) gli insediamenti residenziali pubblici e privati;
- b) gli insediamenti scolastici, di centri culturali e di informazione, di uffici pubblici e privati e di ogni altra rilevante struttura;
- c) gli insediamenti produttivi, industriali e commerciali, ecc.;
- d) l'assetto viario e delle comunicazioni;
- e) le correnti turistiche, permanenti e stagionali;
- f) l'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio, ricavata anche dalle organizzazioni sindacali degli editori, dei distributori e dei rivenditori;
- g) la popolazione e il numero delle famiglie, residenti e fluttuanti;
- h) le previsioni urbanistiche vigenti e in itinere;
- i) la redditività delle imprese stesse e la possibile equa remunerazione di ulteriori rivendite.

L'Amministrazione comunale potrà adeguare prima della naturale scadenza del Piano le contingenze, riguardanti le condizioni di carattere sociale, economico e di servizio all'utenza, mutate le condizioni.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

CAPO I – ATTIVITA' SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE

ART. 12 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'attività di vendita di quotidiani e periodici può essere esercitata previo rilascio della autorizzazione amministrativa di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. Lazio n. 4/2005.

L'autorizzazione per i punti vendita è rilasciata – sia a persona fisica che a persona giuridica.

E' ammesso l'affidamento dell'esercizio di rivendita in gestione a terzi secondo le modalità indicate nel Capo II del presente Titolo.

Al procedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa non si applica l'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art.20 L.241/1990.

Il Comune, ai sensi dell'art.10 co.8 L.R. Lazio n.4/2005 può rilasciare autorizzazioni temporanee o stagionali, sia per punti vendita esclusivi che per punti vendita non esclusivi, per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno e nel rispetto del parametro di cui all'art. 10, comma 4 della legge medesima.

Possono essere autorizzati il trasferimento di titolarità, il trasferimento di sede e l'ottimizzazione della rivendita nel rispetto dei criteri e con le modalità indicate negli articoli [19](#) e seguenti.

In ipotesi di trasferimento o ottimizzazione della sede del punto vendita è necessario il rilascio di nuova autorizzazione edilizia.

ART. 13 TERMINI PER L'ATTIVAZIONE E MANCATA ATTIVAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' – CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO

I titolari di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad attivare l'esercizio entro sei mesi dal rilascio dall'autorizzazione.

Qualora detto termine non possa essere rispettato è fatto obbligo all'operatore di chiedere prima della scadenza di cui al 1° comma, una proroga per un periodo non superiore a sei mesi, previa esibizione di apposita documentazione comprovante le motivazioni del mancato avvio. Parimenti, in caso di chiusura temporanea della rivendita, il titolare o il gestore devono indicare all'utenza il periodo di chiusura, che non può essere superiore a sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi previa esibizione di idonea documentazione comprovante le motivazioni della richiesta di proroga, e segnalare la rivendita più vicina mediante apposita indicazione da apporre in modo visibile sull'esercizio.

ART. 14 FERIE E RIPOSI

Con apposita ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, sono stabiliti i turni di ferie ed i riposi domenicali ed infrasettimanali in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale.

ART. 15 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'autorizzazione decade qualora la rivendita risulti inattiva per un periodo continuativo di oltre sei mesi dalla data di rilascio dei titoli autorizzatori, salvo che il titolare dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili.

L'autorizzazione decade, altresì, qualora il titolare non eserciti l'attività per un periodo di oltre sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore che ne abbiano impedito l'esercizio.

Nei casi summenzionati il titolare deve presentare istanza di proroga dei termini, almeno quindici giorni prima della scadenza dei termini medesimi.

Entro i successivi trenta giorni l'Amministrazione comunale valuta le cause della mancata attivazione ai fini dell'eventuale proroga.

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- trasferisca l'attività in altra sede senza autorizzazione comunale;
- perda uno dei requisiti morali di cui all'art. 18 del presente Piano;
- risulti inattivo per oltre 6 mesi, senza valida causa giustificativa;
- nel termine di 15 giorni non intraprenda i lavori di adeguamento del chiosco, in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale per la sicurezza alla incolumità pubblica; nonché nel caso in cui detti lavori si protraggano, senza idonea causa giustificativa

non imputabile al titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo superiore a 60 giorni decorrente dal provvedimento di sospensione dell'attività.

La decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione comportano la decadenza della relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 16 SANZIONI

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 15 in ordine alla revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa, si applicano, per le violazioni alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 4/2005 e a quelle del presente Piano, le sanzioni previste al comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 114/1998.

In tutti i casi di abuso del titolo da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero di esercizio abusivo dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, resta salva l'applicazione della vigente disciplina sanzionatoria.

ART. 17 CASI DI ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

Sono esenti dall'autorizzazione di cui al presente Titolo III le rivendite indicate all'art. 4 della Legge Regionale 14 gennaio 2005 n. 4.

Le aree a carattere pedonale di pertinenza e di servizio alle strutture di cui al punto g) dell'art.4 della L.R. Lazio n.4/2005, gestiti unitariamente alle strutture pubbliche o private, sono esenti dall'autorizzazione.

ART. 18 REQUISITI SOGGETTIVI

Il soggetto che intenda esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici, sia in area pubblica che privata, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare, di quelli previsti per l'accesso all'attività di cui al D.Lgs. n. 114/1998, oltre a quelli indicati dall'art. 12 comma 3 della Legge Regionale n. 4/2005 (per le persone giuridiche, il possesso dei requisiti è riferito al legale rappresentante).

Per i richiedenti di nazionalità estera, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso del permesso di soggiorno e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla normativa vigente.

CAPO II – ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTI

ART. 19 SUBINGRESSO

In caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione alla vendita esclusiva di quotidiani e periodici per atto fra vivi o a causa di morte e/o di trasferimento temporaneo della titolarità dell'autorizzazione alla vendita esclusiva di quotidiani e periodici per affidamento in gestione a terzi, il subentrante deve presentare domanda di voltura, definitiva o temporanea, dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici, previa documentazione della causa del subingresso e del possesso dei requisiti di cui all'art.18 del presente Piano, e della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

ART. 20 TRASFERIMENTI DI SEDE

Per "trasferimento di sede" si intende il trasferimento dell'attività da una zona ad altra zona del Piano.

L'Amministrazione procede, generalmente con cadenza annuale, alla pubblicazione di un avviso pubblico per i trasferimenti, anche contestualmente all'emanazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di nuove autorizzazioni.

I trasferimenti, sia dei punti vendita esclusivi che di quelli non esclusivi, sono autorizzati secondo le modalità e i criteri previsti dall'avviso pubblico e nei limiti delle disponibilità specificate.

Il trasferimento è sempre concesso qualora rivolto a servire aree carenti di servizio ovvero per comprovate cause di forza maggiore, ove non siano temporanee.

ART. 21 OTTIMIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA

Lo spostamento dell'attività all'interno della stessa zona è definito "ottimizzazione".

Ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento autorizzatorio, l'Amministrazione tiene conto del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territori comunali confinanti, nonché degli altri criteri vincolanti dettati dal presente Piano.

Il procedimento in questione deve essere concluso entro 30 giorni dalla proposizione dell'istanza.

E' sempre possibile l'ottimizzazione da area pubblica a locale commerciale e viceversa nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano.

CAPO III – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 22 ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEL COMUNE – AVVISO PUBBLICO

Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, per i punti vendita esclusivi e non esclusivi localizzati in conformità al presente Piano avviene, fino al raggiungimento del numero stabilito per ciascuna zona, previo avviso pubblico predisposto dall'Amministrazione comunale generalmente con cadenza annuale. L'avviso pubblico e la relativa individuazione di disponibilità sono preventivamente approvate dalla Giunta comunale.

Nell'avviso pubblico, sono indicate le zone e localizzazioni, secondo le disponibilità previste dal Piano.

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico, da compilarsi secondo le modalità previste dalla procedura concorsuale e sottoscritte dagli interessati, dovranno pervenire mediante consegna a mano nei termini previsti dall'avviso pubblico.

Non potranno essere prese in considerazione le domande pervenute all'Amministrazione comunale in qualsiasi altra maniera, compresi gli strumenti telematici.

Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante l'ubicazione dell'esercizio di rivendita di quotidiani e/o periodici su suolo pubblico o privato, la titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 4/2005 per i punti vendita non esclusivi e la disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato.

La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, per coloro che non abbiano a disposizione spazi pubblici o privati ove collocare la rivendita vale come domanda di concessione del suolo pubblico.

In caso di domande concorrenti, è riconosciuta la priorità:

a) ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio, nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione;

b) ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti vendita esclusivi e domande per l'esercizio di punti vendita non esclusivi.

A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

I criteri per l'assegnazione dei punteggi al fine della predisposizione della graduatoria sono i seguenti:

1. aver esercitato l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualità di gestore di una sola rivendita per almeno tre anni (fino a 10 punti), non cumulabile col punteggio al punto 2;
2. aver esercitato l'attività quale dipendente, coadiutore o associato del titolare di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici per almeno un anno (fino a 5 punti), non cumulabile col punteggio al punto 1;
3. avere un'età inferiore agli anni 50 (fino a 15 punti);
4. essere disoccupato da almeno 1 anno (fino a 15 punti);
5. avere figli a carico (5 punti per un figlio, 10 punti per due figli, 15 punti per tre o più figli, e aggiungere 5 punti se uno dei figli è portatore di handicap);
6. trovarsi in una condizione di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa vigente, con residua capacità lavorativa compatibile con l'esercizio dell'attività in questione (fino a 10 punti);
7. rientrare tra le categorie protette previste dalla normativa vigente (fino a 10 punti).

I punteggi assegnati ai precedenti punti possono essere cumulati, fatta eccezione per quelli ai punti 1 e 2 che non sono cumulabili tra loro.

Ulteriori criteri per l'assegnazione di autorizzazioni, nonché i criteri per predisporre la graduatoria relativa ai trasferimenti potranno essere indicati nell'avviso pubblico che dovrà comunque indicare le specifiche modalità di assegnazione dei punteggi previsti nel presente articolo.

I requisiti soggettivi nonché quelli per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

Nel caso di domanda da parte di persone giuridiche, i criteri per l'assegnazione dei punteggi sono riferiti al legale rappresentante della società.

ART. 23 GRADUATORIA

La graduatoria e la conseguente assegnazione, formate in base ai criteri previsti dal presente Piano e dall'avviso pubblico, sono approvate con provvedimento del Dirigente competente.

La graduatoria e l'assegnazione restano valide per un anno dalla data di approvazione della stessa, allo scopo di procedere alla eventuale assegnazione di ulteriori autorizzazioni disponibili a seguito di variazioni dei dati demografici e per effetto di trasferimenti di rivendite da zone sature.

L'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici, nonché la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, recante l'indicazione del titolare e della localizzazione del punto vendita, è rilasciata dal Dirigente competente entro centoventi giorni decorrenti dalla trasmissione della graduatoria e dell'assegnazione ed è subordinata al possesso, da parte dell'intestatario della stessa, delle autorizzazioni richiamate nel presente Piano.

L'attività di vendita di quotidiani e periodici, autorizzata sulla scorta della procedura concorsuale in questione, non può essere ceduta, in via temporanea o definitiva, prima che siano decorsi almeno 180 giorni dalla effettiva attivazione.

L'Amministrazione comunale può trasformare i punti non assegnati qualora vi siano domande in esubero rispetto alle singole tipologie di punto vendita poste in bando

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 28 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Piano valgono le norme sovraordinate.

ART. 29 AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

Con riferimento alle zone di piano come definite all'art. 3, il numero di autorizzazioni rilasciate è riportato nella sottostante tabella; nella medesima tabella, alla luce degli indici di servizio prescritti dall'art. 10 commi 4, 5, 6, e 7 della L.R. 4/2005, è riportato il numero di punti vendita "liberi" autorizzabili in futuro secondo le procedure di cui agli artt. 22 e seguenti.

ZONE DI PIANO	PUNTI VENDITA ESCLUSIVI	PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI	PUNTI VENDITA AUTORIZZABILI
1		3	---
2	1	3	---
3		3	---
4			1
5	1	3	---
6			1
7	1	1	---
8	1		---
9			1

Allegato cartografico INDIVIDUAZIONE ZONE DI PIANO

